REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1976

che autorizza la Danimarca e il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili ad alcuni prodotti agricoli destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali ed importati dagli altri Stati membri e dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2311/76 del Consiglio, del 20 settembre 1976, recante sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto dispone che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere al ravvicinamento delle rispettive tariffe alla tariffa doganale comune secondo un ritmo più rapido del previsto oppure alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che i governi della Danimarca e del Regno Unito hanno chiesto l'autorizzazione a procedere ad un tale ravvicinamento e a sospendere totalmente fino al 31 marzo 1977 i dazi doganali per alcuni prodotti agricoli destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali ;

considerando che tali misure avranno incidenza favorevole non solo sugli scambi tra gli Stati membri, ma anche sulla situazione di approvvigionamento dei nuovi Stati membri, in quanto faciliteranno l'importazione dei prodotti in causa dai paesi terzi ; che occorre pertanto dare seguito alla domanda della Danimarca e del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I governi della Danimarca e del Regno Unito sono autorizzati a sospendere totalmente, fino al 31 marzo 1977, i dazi doganali applicabili alle importazioni dagli altri Stati membri e dai paesi terzi dei prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 3.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :
	B. altri (diversi da quelli destinati alla semina) :
	I. Piselli, ceci e fagioli (della specie « phaseolus »)
	II. Lenticchie
	III. non nominati
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :
	B. altri
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :
	A. Carrube
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio ; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio :
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :
	B. di legumi
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove :
	B. non nominati (diversi dalle ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini
	C. non nominati (non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B né prodotti lattiero-caseari)